



# Marche agricole

Confagricoltura Unione Provinciale Agricoltori - Ancona

Notiziario mensile per gli agricoltori marchigiani

Anno LXII - n.10 - Ancona Ottobre 2016

## ... siamo uomini o caporali?

Recentemente, il 18 ottobre scorso il Parlamento ha approvato il disegno di legge sul cosiddetto "Caporalato" che, per la precisione, la legge è denominata "Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo" lasciando intendere che tale fenomeno sia presente solo nel settore agricolo. In realtà nella legge una delle norme qualificanti è il nuovo testo dell'art. 603 bis del Codice penale, stabilendone una profonda modifica che vale per tutti i settori, privati e pubblici, cosa del resto sfuggita ai più.

Come spesso avviene la maggior parte di coloro che, materialmente (pigiando il pulsante ... ndr), approvano le leggi, sulla scia delle emozioni mediatiche, a mala pena ne conoscono il titolo, figuriamoci se possono immaginare i mostri giuridici ai quali daranno vita.

Nel caso di specie, partendo da un principio sacrosanto che è giusto punire chi utilizza caporali e pone in sostanziale schiavitù i lavoratori o approfitta dello stato di bisogno altrui si arriva a sanzionare penalmente in maniera pesante un improvvido imprenditore, ad esempio, per la mera, ancorché reiterata, violazione di una delle centinaia di regole in materia di sicurezza del lavoro, spesso puramente formali, oppure per la non precisa ottemperanza degli obblighi di carattere contrattuale, o per l'organizzazione del lavoro o la gestione delle ferie...

In sintesi quindi viene riscritto il

reato di caporalato (intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro), nel quale si può incorrere anche senza l'intermediazione del "caporale", con arresto in flagranza di reato, con il rafforzamento dell'istituto della confisca, con l'adozione di misure cautelari relative all'azienda agricola in cui è commesso il reato, con l'estensione alle persone giuridiche della responsabilità per il reato di caporalato, nonché l'estensione alle vittime del caporalato delle provvidenze del Fondo anti-tratta; quindi il potenziamento della Rete del lavoro agricolo di qualità, in funzione di strumento di controllo e prevenzione del lavoro "nero" in agricoltura ed il graduale riallineamento delle retribuzioni nel settore agricolo.

E' facile immaginare le entusiastiche dichiarazioni dei Ministri dell'Agricoltura e di Grazia e Giustizia, nonché di tutte le organizzazioni sindacali, "Gialli" compresi. Solo Confagricoltura ha cercato far approvare alcune piccole modifiche che avrebbero ben circoscritto il reato di sfruttamento senza lasciare al "tritacarne" della giustizia le ovvie valutazioni che sono sempre e comunque soggettive. Tutto questo, poi, nel "mutismo" delle Associazioni Industriali con il plauso anche di alcuni esponenti delle opposizioni che, siamo certi, parlano di cose che non conoscono. Ci rimane solamente di sperare che il Governo dia seguito ai vari Ordini del Giorno, presentati in Aula, da molti parlamentari di diversi schieramenti politici, in modo da poter avere delle modifiche

## SOMMARIO

### APERTURA

- ...siamo uomini o caporali? pag. 1,2

### FISCALE

- PAC 2017 pag. 3

### ECONOMICO

- Autorizzazione uve, mosti, vini pag. 4,5

### LAVORO

- Vaucher: Jobs Act pag. 6,7

- Lavoro da familiari pag. 8,9

### LEGALE

- Comunicazione obbligatoria pag. 10

### VARIE

- Condominio pag. 11

- Canone affitto pag. 12

[www.anconacconfagricoltura.it](http://www.anconacconfagricoltura.it)

[www.confagricoltura.it](http://www.confagricoltura.it)

### Dir. Resp. Alessandro Alessandrini

- Viale Trieste, 24 - Jesi
- Ideazione grafica e impaginazione: Soc. Coop. Sociale ERAORA, Osimo
- Stampa: Soc. Coop. Sociale ERAORA, Osimo
- Notiziario edito dall'U.P.A. di Ancona
- Poste Italiane S.p.A. Spedizione in abbonamento postale -70% - Aut. GIPA/C/AN/03/2013
- Aut. Trib. Ancona n° 37/1949-1952
- Registro Nazionale della Stampa n. p. 8351



che pur mantenendo ferrea la legge nei confronti del caporalato e dello sfruttamento del lavoro scongiuri la possibilità che qualsiasi imprenditore cada in quella parte della norma che definisce lo sfruttamento del lavoratore sulla base d'indici d'incerta e discrezionale lettura e che può colpire tutti, anche chi è rispettoso delle norme di legge. Il concetto di "sfruttamento" è infatti il punto focale del testo normativo. "Costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni: 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato, 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro; 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti". Le sanzioni, molto pesanti: "È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque: 1) recluta

manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori; 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno".

La nuova norma prevede l'inserimento del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro tra quelli per i quali è prevista la responsabilità amministrativa degli enti, di cui al D.Lgs. 231/2001. La sanzione pecuniaria a carico dell'ente "responsabile" del reato di caporalato è stabilita tra 400 quote e 1.000 quote (art. 25-quinquies); si ricorda che l'importo di una quota va da un minimo di 258 a un massimo di 1.549 euro.

Ma non finisce qui, la conseguenza della condotta illegale fa sì che la norma introduca, infatti, un nuovo articolo il 603 bis.2, in tema di confisca obbligatoria: "In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i delitti previsti dall'articolo 603 bis, è sempre obbligatoria... la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto o

il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato. Ove essa non sia possibile è disposta la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità, anche indirettamente o per interposta persona, per un valore corrispondente al prodotto, prezzo o profitto del reato".

Immaginate con i tempi della giustizia, quell'imprenditore che, sfortunatamente si trovasse impigliato ingiustamente in tale "incubo" prima di non essere più considerato "sfruttatore" per aver, ad esempio, assunto in regola il personale, però non ha fatto godere del riposo domenicale i dipendenti, non ha concesso le ferie, ha esagerato con l'orario di lavoro, si troverà spogliato dei propri beni, della terra, delle macchine agricole, che passano allo Stato, oltre ad essere gettato in carcere...sto esagerando? Ai posteri l'ardua sentenza!

In finale, ringrazio l'Avv. Massimo Mazzanti, esperto di diritto del lavoro in agricoltura e consulente di Confagricoltura dal quale ho "prelevato" gran parte di quanto sopra scritto rinviando a chi ha avuto la pazienza di leggere, che anche Totò, in questo caso non sarebbe più riuscito a distinguere bene tra uomini e caporali...

Alessandro Alessandrini

## *spighe di grano*

**Totò Esposito nel 1955 diceva:** *"L'umanità io l'ho divisa in due categorie di persone: uomini e caporali. La categoria degli uomini è la maggioranza, quella dei caporali per fortuna è la minoranza. Gli uomini sono quegli esseri costretti a lavorare tutta la vita come bestie, senza vedere mai un raggio di sole, senza la minima soddisfazione, sempre nell'ombra grigia di un'esistenza grama. I caporali sono appunto coloro che sfruttano, che tiranneggiano, che maltrattano, che umiliano (...). Dunque, dottore, ha capito? Caporali si nasce, non si diventa: a qualunque ceto essi appartengano, di qualunque nazione essi siano, ci faccia caso: hanno tutti la stessa faccia, le stesse espressioni, gli stessi modi, pensano tutti alla stessa maniera".*

**Ed aveva visto lungo, dopo oltre 50 anni, nulla è cambiato, se non in peggio, non solo caporale si nasce, ma ci puoi anche diventare, per legge, magari proprio approvata da coloro (forse pochi o forse tanti) che sono** *"(...) esseri invasati dalla loro bramosia di guadagno li troviamo sempre a galla, sempre al posto di comando, spesso senza avere l'autorità, l'abilità o l'intelligenza, ma con la sola bravura delle loro facce toste, della loro prepotenza, pronti a vessare il povero uomo qualunque."*

## DOMANDA UNICA PAC 2017



Siamo ormai vicini alla **presentazione della domanda unica PAC 2017** e per evitare problemi di natura amministrativa a ridosso della scadenza, che AGEA fissa annualmente al 15 maggio 2017, si invitano tutti gli agricoltori interessati di prendere contatti con il nostro Centro di Assistenza Agricola (CAA) **entro e non oltre il 31 gennaio 2017**, per iniziare a predisporre o consegnare la documentazione necessaria all'aggiornamento del fascicolo aziendale che, come è (arci) noto, è propedeutico alla corretta presentazione della domanda unica di pagamento e PSR

Il 31 gennaio 2017 si fissa come termine essenziale essere certi che la propria pratica verrà correttamente evasa

Di seguito, una breve ma non esaustiva descrizione dei documenti e dei dati obbligatori che devono essere presenti, rilevabili e costantemente aggiornati nel fascicolo aziendale:

- Documento di identità del titolare o del legale rappresentante

(se trattasi di società)

- PEC (indirizzo di Posta Elettronica Certificata)
- Titoli di possesso dei terreni in conduzione (nuovi immobili o variazione di quelli esistenti)
- Presenza di frazionamenti non ancora visibili al catasto e modifiche dell'uso del suolo non rilevabili dalle foto aeree disponibili nell'applicazione grafica del SIAN – es: nuovi impianti arborei – nuove costruzioni – occupazioni temporanee per pubblica utilità ecc...)
- Codice IBAN del conto corrente aziendale sul quale AGEA esegue il pagamento richiesto (supportato da contratto di conto corrente o copia estratto conto nei quali siano rilevabili Istituto Bancario – Titolare del C/C – Codice IBAN completo)
- Consistenza zootecnica (codici allevamento e numero capi per specie allevata)
- Codice INPS (posizione individuale CD-IAP o codice impresa assuntrice manodopera)
- Cedolino partita IVA e tesserino codice fiscale
- Visura iscrizione alla

CCIAA Camera di Commercio (obbligatoria per tutte le società, per le ditte individuali con volume d'affari superiore ai 7000,00 euro annuali e per tutte le imprese agricole che richiedono all'UMA gasolio agevolato o che si avvalgono di contoterzisti per le lavorazioni agricole)

- Dichiarazione IVA relativa alla contabilità tenuta nell'anno precedente la presentazione della domanda unica PAC

**Una volta aggiornato il fascicolo nelle componenti sopra elencate, sarà indispensabile fornire al CAA un dettagliato piano colturale particellare che dovrà essere compilato partendo dal modello di riepilogo fascicolo in formato excel che il nostro ufficio può scaricare dal portale AGEA ed inviare, anche via mail a tutti i produttori.**

Un piano colturale presentato con largo anticipo consente di predisporre per tempo la richiesta UMA, il PAI (piano assicurativo individuale) il PAP, le domande di contributo agroambientali (BIO – indennità compensativa ecc....) e permette al produttore e al nostro ufficio di capire se l'azienda nell'anno in corso utilizza interamente i titoli-quote PAC.

Si ricorda infatti che se la superficie dei titoli non viene completamente utilizzata per due anni consecutivi, la parte non impiegata viene recuperata da AGEA e torna alla riserva nazionale.

## Autorizzazione all'arricchimento uve, mosti, vini



In data 20 settembre 2016 il Dirigente della Posizione di Funzione Competitività e Sviluppo dell'Impresa Agricola della regione Marche ha emanato il decreto n. 210 avente per oggetto:

**L 82/06 articolo 9 - Autorizzazione all'arricchimento delle uve, mosti e vini, compresi i varietali e con indicazione annata e destinati a dare vini a IGP e DOP nonché delle partite (cuvées) destinate a dare vini spumanti. Camp. 2016/2017.**

VISTO: omissis

DECRETA

– **di autorizzare** per la campagna 2016 /2017 nella regione Marche, **l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale** (di seguito indicato arricchimento) per un massimo di 1,5%vol. delle uve fresche, dei mosti di uve, dei mosti di uve parzialmente fermentati, dei vini

nuovi ancora in fermentazione e dei vini destinati a diventare:

- **vini**, ivi compresi i vini con indicazione dell'annata e della varietà di uva;
- **vini a Indicazione Geografica Protetta (IGP)**, secondo il seguente elenco:

Indicazione Geografica Tipica (IGT) "MARCHE" nei seguenti vini: "MARCHE" *bianco* - anche nella tipologia frizzante e spumante per tutte le categorie consentite - "MARCHE" *rosso* - anche nelle tipologie frizzante, novello e spumante per tutte le categorie consentite - "MARCHE" *rosato* - anche nella tipologia frizzante e spumante per tutte le categorie consentite - "MARCHE" *Alicante* , "MARCHE" *Barbera* , "MARCHE" *Cabernet franc* , "MARCHE" *Cabernet Sauvignon* , "MARCHE" *Chardonnay* , "MARCHE" *Ciliegiolo* , "MARCHE" *Fiano* , "MARCHE" *Gaglioppo* , "MARCHE" *Grechetto* ,

"MARCHE" *Incrocio Bruni 54* , "MARCHE" *Malvasia bianca di Candia* , "MARCHE" *Merlot* , "MARCHE" *Moscato bianco* , "MARCHE" *Passerina* , "MARCHE" *Pinot bianco* , "MARCHE" *Pinot grigio* , "MARCHE" *Pinot nero* , "MARCHE" *Rebo* , "MARCHE" *Riesling* , "MARCHE" *Sangiovese* , "MARCHE" *Sauvignon* , "MARCHE" *Syrah* , "MARCHE" *Trebbiano Toscano*;

- **vini a Denominazione di Origine Protetta (DOP)**, secondo il seguente elenco:

- Vini a Denominazione di Origine Controllata (DOC) per tutte le tipologie consentite, sottozone e menzioni geografiche aggiuntive previste dai rispettivi disciplinari di produzione e fatte salve le misure più restrittive previste dagli stessi, come di seguito elencati:;

" Bianchello del Metauro" (tutte le tipologie consentite), "Colli n. 210 del 20 settembre 2016

Maceratesi" (tutte le tipologie consentite), "Colli Pesaresi" (tutte le tipologie consentite), "Esino" (tutte le tipologie consentite), "Falerio" (tutte le tipologie consentite), "I Terreni di Sanseverino" (tutte le tipologie consentite), "Lacrime di Morro d'Alba" o "Lacrime di Morro" (tutte le tipologie consentite), "Pergola" (tutte le tipologie consentite), "Rosso Cònero" , "Rosso Piceno" o "Piceno" (tutte le tipologie consentite), "San Ginesio" (tutte le tipologie consentite), "Serrapetrona" , "Terre di Offida" (tutte le tipologie consentite), "Verdicchio dei Castelli di Jesi" (tutte le tipologie consentite),

“Verdicchio di Matelica” (tutte le tipologie consentite);

- **Vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita (DOCG)** per tutte le tipologie consentite, sottozone e menzioni geografiche aggiuntive previste dai rispettivi disciplinari di produzione e fatte salve le misure più restrittive previste dagli stessi, come di seguito elencati: “Offida” (tutte le tipologie consentite).

I prodotti elencati nel presente punto devono essere ottenuti da uve idonee alla coltivazione nella regione Marche, come da elenco riportato nell'allegato A al presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, e ivi raccolte.

Le operazioni di arricchimento devono essere effettuate secondo le condizioni ed i limiti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale relativamente all' esecuzione di tale pratica, fatte salve le misure più restrittive previste dagli specifici disciplinari di produzione.

- di autorizzare per la campagna 2016 /2017 nella regione Marche, nel luogo di elaborazione dei vini spumanti, l'arricchimento della partita (*cuvée*) dei **prodotti destinati a dare vini spumanti, vini spumanti di qualità, vini spumanti a DOP** e vini spumanti di qualità a DOP, autorizzati all'arricchimento con il presente atto, a condizione che:

- nessun componente della partita (*cuvée*) sia stato già arricchito;
- mosti e vini siano ottenuti esclusivamente da una o più varietà di uve idonee alla coltivazione nella regione Marche, come da elenco riportato nell'allegato A al presente atto, e ivi raccolte;
- l'operazione di arricchimento sia effettuata in una sola volta;

- l'incremento del titolo alcolometrico totale non superi 1,5% vol.;

- l'arricchimento sia effettuato mediante aggiunta di saccarosio, di mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato e rettificato, secondo le modalità previste dalla vigente normativa comunitaria, fatte salve le misure più restrittive previste dagli specifici disciplinari di produzione.

- di consentire, per la campagna 2016 /2017, l'aumento del titolo alcolometrico volumico totale oltre il limite del 13% v ol. e non superiore a 15% v ol., fatte salve le eventuali condizioni più restrittive stabilite dagli specifici disciplinari di produzione, limitatamente ai vini DOP “Bianchetto del Metauro” (tutte le tipologie consentite), “Colli Maceratesi” (tutte le tipologie consentite), “Colli Pesaresi” (tutte le tipologie consentite), “Esino” (tutte le tipologie consentite), “Falerio” (tutte le tipologie consentite), “I Terreni di Sanseverino” (tutte le tipologie consentite), “Lacrime di Morro d’Alba” o “Lacrime di Morro” (tutte le tipologie consentite), “Pergola” (tutte le tipologie consentite), “Rosso Cònero”, “Rosso Piceno” o “Piceno” (tutte le tipologie consentite), “San Ginesio” (tutte le tipologie consentite), “Serrapetrona”, “Terre di Offida” (tutte le tipologie consentite), “Verdicchio dei Castelli di Jesi” (tutte le tipologie consentite), “Verdicchio di Matelica” (tutte le tipologie consentite) e “Offida” (tutte le tipologie consentite) ottenuti con prodotti di base sottoposti alle operazioni di aumento del titolo alcolometrico volumico naturale autorizzate con il presente atto nel limite massimo del 1,5%vol.;

**ALLEGATO A:**

**ELENCO DELLE VARIETÀ DI UVA PER LE QUALI È CONSENTITO L'AUMENTO DEL TITOLO ALCOLOMETRICO VOLUMICO NATURALE DEI PRODOTTI DELLA VENDEMMIA 2016/2017 NONCHÉ DELLE PARTITE PER L'ELABORAZIONE DEI VINI SPUMANTI, COMPRESI I VINI SPUMANTI DI QUALITÀ, I VINI SPUMANTI A DOP E VINI SPUMANTI DI QUALITÀ A DOP.**

Albana B., Aleatico N., Alicante N., Ancellotta N., Barbera N., Biancame B., Bombino bianco B., Cabernet franc N., Cabernet Sauvignon N., Canaiolo nero N., Carignano N., Chardonnay B., Ciliegiole N., Colorino N., Fiano B., Foglia tonda N., Gaglioppo N., Garofanata B., Grechetto B., Incrocio bruni 54 B., Lacrima N., Macerentino B., Maiolica N., Malbo gentile N., Malvasia bianca di Candia B., Malvasia bianca lunga B., Manzoni bianco B., Merlot N., Montepulciano N., Montonico bianco B., Moscato bianco B., Mostosa B., Passerina B., Pecorino B., Petit verdot N., Pinot bianco B., Pinot grigio G., Pinot nero N., Rebo N., Refosco dal peduncolo rosso N., Riesling italico B., Riesling renano B., Sagrantino N., Sangiovese N., Sauvignon B., Syrah N., Teroldego N., Terrano N., Tocai friulano B., Trebbiano toscano B., Verdicchio bianco B., Vermentino B., Vernaccia nera N., Vernaccia Nera Grossa N..

## Vaucher: Jobs Act

### Integrazioni e modifiche in materia di lavoro accessorio.

Si rende noto che sulla Gazzetta Ufficiale n. 235 del 7 ottobre u.s. è stato pubblicato il decreto legislativo 24 settembre 2016, n. 185 recante disposizioni integrative e correttive del cd. Jobs Act (decreti legislativi n. 81, 148, 149, 150 e 151 del 2015). Tra le molte novità introdotte dal citato decreto - sulle quali si fa riserva di tornare successivamente - si segnalano qui di seguito le modifiche in materia di lavoro accessorio (cd. voucher), la cui disciplina è stata rivista in senso ulteriormente restrittivo rispetto al passato.

#### Comunicazione preventiva

La prima novità risponde - nelle intenzioni dichiarate dal Governo persino nel preambolo della nuova norma - all'**obiettivo di prevenire abusi nell'impiego dei voucher, attraverso la comunicazione**

**preventiva obbligatoria della data, del luogo e della esatta durata prestazione lavorativa.** Si punta in tal modo a tracciare in tempo reale le prestazioni di lavoro accessorio e a prevenire eventuali abusi nell'impiego dei voucher che, in corrispondenza con le restrizioni imposte dal Jobs Act ad altre forme contrattuali (es. collaborazioni a progetto), avevano registrato nel 2015 un vero e proprio boom di vendite.

Si ricorda in proposito che la previgente normativa già prevedeva l'obbligo di comunicare alle autorità competenti, prima dell'inizio della prestazione (attraverso modalità telematiche), i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore nonché il luogo della prestazione lavorativa, ma non la data e la durata della stessa. La comunicazione di avvio della prestazione di lavoro accessorio

poteva infatti riferirsi a prestazioni da svolgersi genericamente nei 30 giorni successivi.

Il nuovo comma 3 dell'art. 49 del d.lgs. n.81/2015 - come modificato dall'art. 1, c. 1, lett. b del decreto in commento - prescrive invece che gli imprenditori (esclusi quelli agricoli) e i professionisti che utilizzano il lavoro accessorio, devono inviare, almeno 60 minuti prima dell'inizio di ciascuna prestazione, un sms o un messaggio di posta elettronica alla sede territorialmente competente dell'Ispettorato nazionale del lavoro, indicando luogo, giorno, ora di inizio e fine, dati anagrafici o codice fiscale del lavoratore.

La nuova disciplina rende dunque l'obbligo più stringente, in quanto non può più riguardare un periodo ampio (fino a 30 giorni), ma deve essere adempiuto ogni volta che vengono utilizzati i voucher.

**La procedura di comunicazione preventiva tramite sms o posta elettronica si applica anche ai committenti imprenditori agricoli, seppure con un'importante differenza: la comunicazione dei dati anagrafici o del codice fiscale del lavoratore, del luogo e della durata della prestazione può riferirsi ad un arco temporale non superiore a 3 giorni.**

In sostanza, mentre per la generalità dei contratti di lavoro



accessorio, deve essere comunicato preventivamente all'Ispettorato del lavoro l'inizio di ciascuna prestazione, nel settore agricolo con un'unica comunicazione preventiva si potrà coprire prestazioni lavorative **che si svolgono in un arco temporale di uno, due o tre giorni.**

**In caso di violazione degli obblighi di comunicazione si applica la medesima sanzione prevista per il lavoro intermittente, ovvero la sanzione amministrativa da euro 400 a 2.400 euro in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione.**

Per quanto riguarda la concreta gestione dell'adempimento, dato che la nuova norma è immediatamente operativa (non condizionata cioè all'emanazione di altri atti), occorre individuare procedure che conferiscano certezza all'invio della comunicazione preventiva.

Fino a quando non saranno fornite indicazioni specifiche dalle amministrazioni competenti, a nostro avviso, poiché nella relazione di accompagnamento del decreto correttivo viene precisato che la comunicazione preventiva dovrà essere effettuata secondo le forme previste per il lavoro intermittente, **i committenti possono inviare il messaggio sms o di posta elettronica agli indirizzi oggi in uso per la comunicazione preventiva del lavoro intermittente (sms al numero 3399942256; email**

**all'indirizzo [intermittenti@pec.lavoro.gov.it](mailto:intermittenti@pec.lavoro.gov.it).**

### **Ammontare di voucher utilizzabili dal committente agricolo**

La seconda novità non deriva da una vera e propria modifica della normativa precedentemente in vigore, quanto da una nuova lettura interpretativa di una norma pre-esistente e la cui formulazione aveva ingenerato dubbi applicativi.

Si tratta della delicata questione del limite massimo di compensi erogabili tramite voucher applicabile alle imprese agricole ai sensi dell'art. 48, c.1. del d.lgs. n.81/2015, se quello generale di 7.000 euro ovvero quello speciale di 2.000 euro per le imprese e i professionisti. Questione mai affrontata espressamente dalle amministrazioni competenti, nonostante i pressanti solleciti della nostra Organizzazione.

Il dubbio è sorto perché la formulazione contenuta nell'art. 48, c.1. del d.lgs. n.81/2016, nell'individuare i soggetti cui si applica il limite dei 2.000 euro fa riferimento a imprenditori e professionisti e non più a imprenditori "commerciali" e professionisti.

L'eliminazione dell'aggettivo "commerciali" ha indotto alcuni interpreti a ritenere che il limite dei 2.000 euro si applichi a tutte le imprese, comprese quelle agricole.

La questione era stata finalmente e positivamente affrontata proprio nel testo del decreto legislativo correttivo del Jobs Act originariamente approvato dal Consiglio dei Ministri (nel mese di giugno 2016). Ma la norma - con la quale veniva chiarita l'esclusione del settore agricolo dall'applicazione dell'ordinario limite imposto ai committenti di prestazioni di lavoro accessorio imprenditori (2.000 euro) e l'applicazione del nuovo limite di 7.000 euro - è stata purtroppo eliminata dalla versione finale del decreto legislativo n.185/2016.

**Il mancato inserimento della norma chiarificatrice determina - per converso - la chiara presa di posizione da parte del Governo per l'applicabilità al settore agricolo del limite dei 2.000 euro, anziché quello di 7.000; in tal senso si è espresso qualche giorno fa, al question time alla Camera dei Deputati, il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali Giuliano Poletti.**

Da ultimo si precisa che le nuove disposizioni in materia di lavoro accessorio sono già operative, dato che il decreto legislativo è entrato in vigore l'otto ottobre u.s. (giorno successivo alla pubblicazione in G.U.).

# Lavoro da familiari: gratuito o subordinato? norme e contributi

## Lavoro subordinato

Secondo l'art. 2094 c.c. *“è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”*. Secondo la Cassazione, oltre alla **condizione di dipendenza** serve anche l'**etero direzione tra prestatore e datore di lavoro**. In pratica, deve insorgere un vincolo gerarchico e un obbligo a recepire direttive nello svolgimento dei compiti.

Poiché è difficile valutare tali caratteristiche, esistono dei **parametri** che aiutano a stabilire più oggettivamente la natura di un rapporto di lavoro:

- poteri direttivi (istruzioni), di controllo (verifica) e disciplinari (sanzioni);
- retribuzione periodica, a prescindere dal risultato economico aziendale;
- **i n s e r i m e n t o** nell'organizzazione produttiva aziendale;
- obbligo di comunicare presenze e assenze dal posto di lavoro;



- strumenti del datore di lavoro per svolgere l'attività;
- osservanza di un orario di lavoro;
- necessità di concordare le ferie.

## Prestazione gratuita

Secondo la legge, **un'attività lavorativa viene esercitata presuntivamente a titolo oneroso a meno che il lavoro venga svolto da congiunti** (coniuge, convivente, parenti e affini conviventi del datore di lavoro). In questo caso si presume che la prestazione sia svolta a titolo gratuito e senza alcun rapporto di lavoro, purché sussistano risponda a determinate caratteristiche:

- impresa individuale gestita e organizzata con criteri prevalentemente familiari;

- attività è prestata in favore del coniuge professionista;
- lavorativa prestata in favore di un socio di maggioranza o amministratore unico di società di persone.

**Restano escluse le società di capitali, visto che in questo caso il rapporto non è con il familiare ma con la società stessa, tranne nel caso di società di capitali a socio unico.**

## Prestazione occasionale

Nella nota n. 10478 del 21 giugno 2013, il Ministero del Lavoro è entrato nel merito dell'iscrizione dei lavoratori familiari nelle **Gestioni previdenziali INPS**:

*“la circostanza che il lavoro sia reso da un familiare contribuisce a determinare in molti casi la natura*

*occasionale della prestazione, così da escludere l'obbligo di iscrizione in capo al familiare. In alcune circostanze, inoltre, l'occasionalità può essere qualificata come regola generale da tenere conto in sede di verifica ispettiva”.*

La presunzione di occasionalità è applicata alle prestazioni di pensionati, parenti o affini dell'imprenditore, in veste di collaborazione gratuita, tale da non richiedere iscrizione nella Gestione assicurativa né da ricondurre alla subordinazione.

L'attività non deve avere sistematicità e stabilità dei compiti, né presupporre comportamenti abituali e prevalenti per quanto riguarda il funzionamento dell'azienda. Inoltre, se il familiare è impiegato full-time presso altro datore di lavoro, si considera residuale il tempo a disposizione per poter espletare altre attività o

compiti con carattere di prevalenza e continuità presso l'azienda del familiare.

Fuori da queste fattispecie è necessario applicare un parametro convenzionale che stabilisca il **limite massimo temporale di una prestazione occasionale, estendendo quanto previsto dall'art. 21, co. 6-ter, D.L. n. 260/2003 per l'artigianato anche al settore del commercio e a quello agricolo: 90 giorni in un anno frazionabili in ore, al di fuori del quale la prestazione non può più definirsi occasionale.**

## Settore Agricolo

Nel settore agricolo **non costituiscono rapporto di lavoro subordinato né autonomo le prestazioni di parenti e affini fino al quarto grado, a patto che siano svolte in maniera occasionale o ricorrente per periodi brevi e che non venga versato alcun**

**corrispettivo dal datore di lavoro parente.**

**Nota bene:** nei COLTIVATORI DIRETTI sono iscrivibili alle relative gestioni speciali INPS il coniuge ed i parenti e affini entro il 4° grado componenti il nucleo familiare, purché la forza complessiva di lavoro del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità aziendali (art.1 e 2 L. n.1047/57).

### LA SCALA DELLA PARENTELA

In riferimento alle prestazioni dei familiari occorre fare riferimento alla seguente suddivisione :

- **parenti di primo grado** : - genitori ed i figli;
- **di secondo grado**:- i nonni, i fratelli e le sorelle, i nipoti intesi come figli dei figli,;
- **di terzo grado** :-i bisnonni e gli zii, i nipoti intesi come figli di fratelli e sorelle, i pronipoti intesi come figli dei nipoti di secondo grado;
- **gli affini**: sono i parenti del coniuge, ed in particolare i suoceri (primo grado), i nonni del coniuge ed i cognati (secondo grado), i bisnonni del coniuge, gli zii del coniuge, i nipoti intesi come figli dei cognati (terzo grado).



# Beni concessi in godimento a soci o familiari e dei Finanziamenti o Capitalizzazioni effettuati nei confronti dell'impresa comunicazione obbligatoria

Art. 2, c. 36, D.L. n.138/2011 conv. in L. n. 148/2011.



Si fa presente che entro il 31 ottobre 2016, le imprese dovranno trasmettere l'elenco di beni in godimento a soci e familiari dell'imprenditore e la Comunicazione dei finanziamenti e capitalizzazioni effettuati dai soci o familiari dell'imprenditore nei confronti dell'impresa.

Per far fronte all'adempimento in oggetto, occorre utilizzare lo specifico modello pubblicato sul sito dell'Agenzia delle Entrate, nella sezione "Comunicazioni".

**Si rammenta che all'invio della comunicazione in via telematica sono tenuti gli esercenti attività d'impresa sia in forma individuale che collettiva (imprese individuali, società di persone, di capitali e cooperative ed enti di tipo associativo limitatamente ai beni relativi alla sfera commerciale), relativamente ai dati dei soci (o dei familiari di quest'ultimi), e dei familiari dell'imprenditore che hanno ricevuto in godimento beni dell'impresa, nel caso sussista una differenza tra il corrispettivo**

**annuo per il godimento del bene, ed il valore di mercato del diritto di godimento.**

Dall'obbligo della comunicazione, che può essere assolto in via alternativa, dall'impresa concedente, dal socio o dal familiare dell'imprenditore, sono escluse le società semplici.

Sono, inoltre, esclusi dalla comunicazione, i beni concessi in godimento agli amministratori, i **beni concessi in godimento al socio dipendente o lavoratore autonomo, qualora gli stessi costituiscano fringe benefit, a norma degli artt. 51 e 54 del Tuir, i beni utilizzati dallo stesso imprenditore individuale ed i beni di valore non superiore ad euro 3.000 al netto dell'Iva**, rientranti nella categoria "altro" del tracciato record dell'allegato tecnico al provvedimento (es. personal computers, telefoni cellulari, ecc.).

Si ricorda altresì che la disposizione normativa citata, ha introdotto, in capo alle società, l'obbligo di comunicare i finanziamenti e le capitalizzazioni ricevute dai soci

persone fisiche, ed in capo agli imprenditori individuali, l'obbligo di comunicare i finanziamenti ricevuti dai loro familiari nel singolo periodo d'imposta, per un importo complessivo, per ciascun tipo di apporto, superiore a 3.600 euro.

## Sanzioni

L'omessa presentazione della comunicazione relativa ai beni concessi ai soci, comporta una sanzione pari al 30% della differenza tra il valore normale di utilizzo del bene, ed il corrispettivo richiesto in capo al socio o familiare del socio.

La medesima sanzione trova applicazione nel caso della presentazione della comunicazione con dati incompleti o non veritieri.

Tuttavia, ove la comunicazione risulti omessa, ma i contribuenti si siano comunque uniformati alle disposizioni della normativa sottostante a tale adempimento, (comunicazione del reddito diverso, e indeducibilità dei costi), la mancata comunicazione dà origine alla sanzione che va da 258€ a 2.065€ (art. 11, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471).

In relazione alla comunicazione dei finanziamenti o delle capitalizzazioni ricevute dall'impresa, l'Agenzia ha chiarito che si applica la sanzione amministrativa da 206 a 5.164 euro; tale sanzione viene ridotta alla metà in caso di comunicazioni incomplete o inesatte.

Per tutto quanto non specificato si rinvia agli Uffici della Confagricoltura Ancona servizi srl

# Condominio: riscaldamento centralizzato nuovi obblighi e ripartizione costi

## Normativa e scadenze

In merito si ricorda che **a partire dal 31 dicembre 2016 diventerà obbligatorio installare valvole termostatiche e contabilizzatori di calore in tutti gli immobili dotati di impianto di riscaldamento centralizzato, per contenere i consumi adeguandosi alle nuove regole imposte dalla normativa**, il Dlgs 141/2016 contenente "Disposizioni integrative al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE". L'obiettivo della norma è di ottenere un sensibile risparmio energetico nel periodo di tempo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020.

È in particolare l'articolo 9 del Decreto a prevedere l'obbligo di installazione di un contatore di fornitura in corrispondenza dello scambiatore di calore di collegamento alla rete o del punto di fornitura dell'edificio e la suddivisione delle spese in base ai consumi effettivi. Obbligo che vige nei casi di teleriscaldamento o tele-raffreddamento, o impianti centralizzati, tipicamente presenti nei condomini.

## Sotto contatori

Ogni immobile dovrà inoltre installare un sotto-contatore per misurare il consumo energetico della propria unità immobiliare. La norma precisa che eventuali casi di impossibilità tecnica alla installazione dei suddetti sistemi di

contabilizzazione o di inefficienza in termini di costi e sproporzione rispetto ai risparmi energetici potenziali, devono essere riportati in apposita relazione tecnica del progettista o del tecnico abilitato. Tuttavia, **nel caso in cui non sia possibile utilizzare dei sotto-contatori, i proprietari delle singole unità immobiliari dovranno avere cura di installare sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per quantificare il consumo di calore in corrispondenza di ciascun corpo scaldante all'interno delle unità immobiliari**, secondo quanto previsto dalle norme tecniche vigenti, salvo che l'installazione di tali sistemi non risulti efficiente in termini di costi con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN 15459.

## Suddivisione delle spese

La norma prevede che, per la corretta suddivisione delle spese connesse al consumo di calore per il riscaldamento, il raffreddamento delle unità immobiliari e delle aree comuni, nonché per l'uso di acqua calda per il fabbisogno domestico, se prodotta in modo centralizzato, **l'importo complessivo sia suddiviso in base agli effettivi prelievi volontari di energia termica utile e ai costi generali per la manutenzione dell'impianto secondo quanto previsto dalla norma UNI 10200 e successive modifiche e aggiornamenti.**

Nel caso in cui tale norma non

sia applicabile o laddove siano comprovate, tramite apposita relazione tecnica asseverata, differenze di fabbisogno termico per metro quadro tra le unità immobiliari costituenti il condominio o l'edificio polifunzionale superiori al 50%, è possibile suddividere l'importo complessivo tra gli utenti finali attribuendo una quota di almeno il 70% agli effettivi prelievi volontari di energia termica.

È fatta salva la possibilità, per la prima stagione termica successiva all'installazione dei dispositivi di cui al presente comma, che la suddivisione si determini in base ai soli millesimi di proprietà. Le disposizioni di cui alla presente lettera sono facoltative nei condomini o gli edifici polifunzionali ove alla data di entrata in vigore del presente decreto si sia già provveduto all'installazione dei dispositivi di cui al presente comma e si sia già provveduto alla relativa suddivisione delle spese.

## Sanzioni

L'articolo 16 del Decreto riporta poi **le sanzioni che vanno da 500 euro a 2.500 euro per unità immobiliare nel caso in cui non si provveda ad installare tali sistemi entro la data prefissata.**

Si fa presente che l'ENEA ha diffuso un vademecum per aiutare imprese e cittadini a migliorare l'efficienza energetica degli impianti termici, risparmiando sulle spese di raffrescamento e riscaldamento.

*Estratto da [www.pmi.it](http://www.pmi.it)*

## Canone di affitto e cedolare secca



La “**cedolare secca**” è un regime di tassazione alternativo a quello ordinario; infatti la differenza è nell’applicazione di un’imposta sostitutiva all’IRPEF e relative addizionali e all’esenzione dal versamento dell’imposta di registro e di bollo.

I proprietari di **immobili** (o di diritti reali di godimento) ad **uso abitativo** rientranti nella **categoria catastale A**, ad esclusione degli A\10 possono optare per la “cedolare secca” in caso di concessione in affitto purché, solo ed esclusivamente per finalità

abitative. Di contro, il locatore dovrà obbligatoriamente rinunciare all’adeguamento del canone sulla base indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati dell’anno precedente pubblicate dall’ISTAT.

Non esistono requisiti specifici o importi obbligatori in merito alla quantificazione del canone di locazione quando è lasciato alla libera contrattazione tra le parti (cedolare secca con aliquota 21%).

Limiti al canone invece esistono con la stipula di contratti a “canone

concordato” previsti dall’art. 2, comma 3, della Legge 431/1998 (cedolare secca con aliquota al 10%). Questa tipologia di contratti, può essere redatta e sottoscritta laddove esistano accordi locali fra le organizzazioni più rappresentative dei conduttori di proprietà edilizia e inquilini, per abitazioni nei Comuni ad alta tensione abitativa. L’importo del canone viene, in questi casi, calcolato sulla base di quanto **stabilito negli accordi locali** e dunque, l’entità del canone, non è lasciato alla libera contrattazione tra locatore ed inquilino.